

**ALLEGATO C**

**COMUNE  
DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO  
(Provincia di Pisa)**

**Convenzione con \_\_\_\_\_ per la gestione dell'impianto sportivo di  
" \_\_\_\_\_ " di \_\_\_\_\_.**

L'anno Duemiladiciassette e questo giorno \_\_\_\_\_ del mese di  
\_\_\_\_\_ in Montopoli V.A. nella residenza Municipale tra i Sigg;

1 - VALORI MICHELE, nato a Pisa il 4/12/1966 domiciliato e residente per la  
sua carica nel Palazzo Comunale, non in proprio ma nella qualità di  
Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Montopoli V.A. C.F.:  
82000270502;

2 - \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e  
residente in \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n.\_\_\_\_, in qualità di  
\_\_\_\_\_ dell'Associazione \_\_\_\_\_ con sede  
in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ - Partita  
IVA: \_\_\_\_\_;

**PREMESSO**

Che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è provveduto a  
indire la procedura aperta rivolta a società e associazioni sportive  
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e  
federazioni sportive nazionali per l'affidamento in concessione dell'impianto  
sportivo \_\_\_\_\_

-Che con determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono stati approvati  
i verbali di gara e si è provveduto all'aggiudicazione definitiva nei confronti  
della Società Sportiva \_\_\_\_\_ che è in possesso

delle condizioni previste per l'instaurarsi del rapporto contrattuale con l'Ente Pubblico; Tutto ciò premesso, le Parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Che i riferimenti normativi sono di seguito elencati:

- Legge Regionale n. 21/2015 “Promozione della cultura e della pratica della attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti”.
- Trattandosi di servizi di cui all'allegato IX, CPV 92610000-0 SERVIZI DI GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, Regolamento (CE) n. 213/2008 – tali servizi sono aggiudicati in applicazione unicamente degli articoli 140, 142, 143 e 144, e disciplinati esclusivamente da questi: il rinvio alle previsioni di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 è da intendersi nel senso di un' applicazione puntuale e non generale del codice degli appalti.
- Deliberazione del Consiglio Comunale n° 64/2015 “Regolamento attuativo Locale per la concessione degli impianti sportivi comunali”.
- Capitolato Speciale di Appalto che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione stessa, anche se non materialmente allegato.

### **CIO' PREMESSO**

Con la presente scrittura privata, ad ogni effetto di legge

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

Il Comune concede all'Associazione \_\_\_\_\_ la gestione dell'impianto sportivo “ \_\_\_\_\_ “ di \_\_\_\_\_

L'impianto descritto nella cartografia allegata alla gara di appalto, è concesso

allo stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario. Per quanto riguarda il Campo Sportivo di Montopoli “B.Bianchi” nella cartografia si evidenzia lo spazio che dovrà essere assegnato dall’Associazione aggiudicataria all’Associazione Pro Loco di Montopoli V/Arno.

Per tutta la durata della Concessione il gestore è considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode delle proprietà comunali ad esso affidate.

Il Concessionario svolge il servizio in piena autonomia organizzativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e dal Capitolato Speciale di Appalto, assumendosi totalmente il rischio d’impresa e manlevando il Comune di Montopoli V/Arno da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti dei terzi che potrebbe derivare dall’esercizio dell’attività in oggetto.

#### **Art. 2 – SCOPO –**

Lo scopo della convenzione consiste nella gestione dell’impianto per finalità sportive e sociali che la concessionaria persegue come meglio descritto nel Capitolato Speciale di Appalto.

La gestione dell’impianto non potrà essere effettuata per altro scopo per cui la convenzione è disposta, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal Comune.

#### **Art. 3 - USO DELL’IMPIANTO**

Il Concessionario dovrà utilizzare l’impianto in modo corretto e con diligenza.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali, le norme in materia di prevenzione infortuni del personale e degli utenti e sulla sicurezza pubblica e tutte le disposizioni di

legge in materia, applicabili e compatibili con la natura degli impianti in oggetto.

La Società è tenuta a facilitare l'utilizzazione dell'impianto a tutti i possibili utenti, senza alcuna discriminazione, agevolando soprattutto l'utenza scolastica, giovanile e sociale. La Società si obbliga a consentire l'accesso, in via prioritaria, alle società, gruppi e associazioni sportive, alle scuole e loro gruppi sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente costituiti, aventi sede sociale nel Comune di Montopoli V/Arno. In particolare, la società si impegna a:

a) mettere gratuitamente l'impianto, fatto salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute, a disposizione del Comune per lo svolgimento di manifestazioni da questo direttamente promosse e organizzate, compatibili o rese tali con le caratteristiche dell'impianto stesso, purché comunicate con congruo preavviso;

b) mettere altresì l'impianto a disposizione gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute, delle scuole esistenti nel territorio comunale ogni qualvolta queste lo richiedano con congruo anticipo;

c) mettere infine l'impianto a disposizione di altre associazioni, e più in generale di soggetti terzi, previa riscossione delle tariffe stabilite dal Comune stesso per l'utilizzazione di impianti analoghi.

#### **Art. 4 - DURATA E CANONE DELLA CONVENZIONE**

La convenzione per gestire gli impianti sportivi di cui trattasi avrà durata dall'01.09.2015 al 30.06.2022 visti gli impegni assunti dal concessionario con la presentazione in sede di gara del Piano Finanziario relativo alle migliori proposte e da realizzarsi in n° \_\_\_\_ anni necessari per garantire l'ammortamento della spesa prevista. La mancata realizzazione delle migliori presentate in sede di gara comporteranno la riduzione della durata della

concessioneLa concessione potrà essere rinnovata, secondo quanto disposto dal Regolamento Comunale n° 64/2016, con Deliberazione della Giunta Comunale, per un uguale periodo in presenza delle seguenti condizioni:

- convenienza per l'amministrazione comunale
- esistenza di motivazioni di interesse pubblico
- esistenza volontà reciproca.

Per i motivi di pubblica utilità e a sua discrezione, l'Amministrazione Comunale potrà revocare o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per il concessionario.

#### **Art. 5 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario si impegna a:

- individuare un responsabile dell'impianto sportivo che svolga funzione anche di referente con l'Amministrazione Comunale;
- garantire a tutti coloro che ne facciano richiesta, collettivamente o singolarmente, compatibilmente con l'orario di funzionamento del servizio e secondo la programmazione annualmente definita, nel rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione, favorendo condizioni di pari opportunità con particolare riferimento ai soggetti in situazione di svantaggio fisico e sociale.
- a concedere l'utilizzo degli impianti sportivi comunali ai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 del Regolamento Comunale per la concessione degli impianti sportivi in vigore che ne facciano richiesta, con priorità per i soggetti con sede legale o attività abituale nel territorio comunale.
- favorire le attività sportive, culturali, sociali e ricreative che rispondono ai bisogni fisici, psichici, sociali delle fasce dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'età anziana e dell'handicap;
- concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune e dall'Istituto Comprensivo di Montopoli V/Arno;
- garantire l'uso pluralistico degli impianti concedendo l'uso delle attrezzature alle società e a privati cittadini in base alle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale;
- consentire l'uso gratuito degli impianti per lo svolgimento di attività per gli anziani, handicappati e condotte da parte della scuola;

- mettere a disposizione gli impianti per la programmazione delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale, secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa tra le parti. La programmazione dovrà privilegiare le richieste delle Associazioni con sede nel territorio comunale;
- garantire durante lo svolgimento delle attività di cui sopra, un regolare servizio di custodia, vigilanza e conduzione;
- predisporre, prima dell'inizio della stagione sportiva, un programma d'uso relativo alle attività che la società intende svolgere negli impianti (fasce d'età, orari, corsi, gare, manifestazioni ecc.) e trasmetterlo all'Amministrazione Comunale;
- concordare con l'Amministrazione la programmazione complessiva degli impianti in base all'attività condotta dalla società e sulla base delle richieste d'uso inoltrate da altre associazioni;
- a condurre un'adeguata campagna pubblicitaria all'inizio di ogni stagione sportiva, finalizzata alla promozione delle attività e alla pubblicizzazione del servizio;
- collaborare con il Comune per la raccolta dei dati da fornire al Sistema Informativo Regionale;
- ad effettuare rilevazioni del grado di soddisfazione dell'utenza attraverso schede di segnalazioni da compilare a cura dei singoli utenti che saranno consegnate agli uffici comunali.
- Ad utilizzare istruttori ed allenatori con idonea qualifica professionale autocertificata all'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario assume inoltre l'impegno e l'obbligo di provvedere a proprie spese, alla conduzione degli impianti e di mantenerli in stato di conservazione e manutenzione e garantirne la piena funzionalità ed efficienza;

In particolare si impegna a:

- a. presentare all'Ufficio Lavori Pubblici, all'inizio di ogni stagione sportiva, un programma di conduzione degli impianti che specifichi le modalità di conduzione e le operazioni di manutenzione previste dalla società (operazioni di pulizia, quanto e quale personale, materiale ecc.), il suddetto programma dovrà essere accompagnato da un bilancio di previsione indicante le spese che la società prevede di dover sostenere per tutte le operazioni. La società dovrà inoltre nominare una persona quale responsabile ed unico referente per l'Amministrazione circa la conduzione degli impianti. Il nominativo del responsabile dovrà essere pubblicizzato in maniera adeguata all'interno di ciascun impianto.
- b. rendicontare all'Ufficio Sport, a fine attività tutte le spese sostenute per la conduzione e tutte le entrate derivanti dall'uso delle strutture (quote utilizzo, ingressi, pubblicità ecc.);
- c. farsi carico degli oneri relativi alla gestione dei campi sportivi oggetto del presente affidamento. A titolo puramente esemplificativo si indicano i seguenti oneri: consumi di gas, smaltimento RSU energia elettrica, acqua,

pagamento SIAE, connessione internet e spese telefoniche, o quant'altro necessario al funzionamento delle strutture. Il concessionario dovrà provvedere a sua cura, a intestarsi i relativi contratti di utenza per tutta la durata della convenzione.

d. di dotarsi di materiale di primo soccorso e di prima rianimazione a norma di legge ed impegnarsi a formare il personale individuando inoltre il responsabile della custodia del DAE;

e. Di osservare e far osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene e manutenzione relative agli impianti.

f. nei casi in cui le società sportive organizzino manifestazioni sportive o extrasportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia compresa l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di vigilanza al pubblico spettacolo con apposita richiesta al SUAP.

Il soggetto gestore può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione. Sono a carico del concessionario le spese relative al personale, con applicazione al personale dipendente del CCNL di categoria, compreso quello di custodia incaricato dell'apertura, sorveglianza e chiusura dell'impianto, ivi compresi oneri previdenziali e assistenziali, nonché di sicurezza sul lavoro intercorrenti tra il concessionario ed il proprio personale.

Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti economici, assicurativi, antinfortunistici tra il Gestore ed il proprio personale, il quale opera sotto l'esclusiva responsabilità del gestore stesso, ivi compresi oneri previdenziali e assistenziali, nonché di sicurezza sul lavoro intercorrenti tra il concessionario ed il proprio personale. .

Il Gestore si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al Comune, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

Il Concessionario si assume l'onere della pulizia dei locali e delle pertinenze esterne e del mantenimento complessivo dell'impianto secondo principi di decoro ed igienicità ed in conformità alle eventuali indicazioni dell'Ente concedente che potranno essere emanate ogniqualvolta se ne ravveda la necessità.

f) il Concessionario deve predisporre, a propria cura, e consegnare all'Amministrazione Comunale, un piano di sicurezza e nominare per il periodo di utilizzazione il responsabile del servizio di prevenzione e protezione inclusa la conduzione degli impianti a norma della L. 10/91 e ss.mm.ii.. Rimane a carico della stessa Società il ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008, la predisposizione del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza e di evacuazione e dei loro aggiornamenti come meglio dettagliato all'art. 5 del Capitolato speciale di appalto.

Al Concessionario spettano gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria come definiti all'art. 3 DPR 380/2001 ex art. 31 L.457/98 e dal Regolamento Comunale n° 64/2016.

In ogni caso si precisa che si intendono “lavori di ordinaria manutenzione”, e quindi a carico del concessionario, i seguenti:

- a. FINITURE ESTERNE – Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture esterne degli edifici purchè ne siano conservati i caratteri originari tra queste:
  - ripristino della tinteggiatura, degli intonaci e dei rivestimenti delle facciate con materiali aventi le stesse caratteristiche e colori di quelli preesistenti;
  - pulitura delle facciate;
  - riparazione e sostituzione degli infissi, dei serramenti, dei portoni, dei cancelli, delle serrande e delle vetrine (o parte d'ingresso) dei negozi (eventualmente anche utilizzando materiali diversi), senza alternarne le caratteristiche quali sagoma, colori, disegno e dimensioni delle parti apribili e trasparenti;
  - ricorso e sostituzione parziale del manto di copertura e dell'orditura secondaria del tetto, senza alcuna modifica della sagoma, della pendenza e delle caratteristiche della copertura;
  - riparazione e sostituzione delle grondaie, dei pluviali e dei comignoli, anche con materiali diversi;
  - riparazione dei balconi, delle terrazze e relative ringhiere o parapetti;
  - installazione di grate, limitatamente al vano finestra.
  - Applicazione delle tende da sole e delle zanzariere;
  - Rifacimenti delle pavimentazioni esterne di cortili, patii e cavedi;
  - Riparazione delle recinzioni.
  
- FINITURE INTERNE – Opere di riparazione, di rinnovamento e di sostituzione delle finiture interne degli edifici, tra queste:
  - riparazione e rifacimento delle pavimentazioni, compreso l'eventuale rinforzo dei solai anche con putrelle, reti elettrosaldate e massetto in calcestruzzo;
  - riparazione e rifacimento degli intonaci, dei rivestimenti e delle tinteggiature;
  - riparazione e rifacimento degli infissi e dei serramenti, anche con l'inserimento di doppio vetro.
- TRAMEZZI E APERTURE INTERNE – Opere di rinnovamento e di sostituzione delle partiture interne, tra queste:
  - apertura e chiusura di vani porta all'interno della stessa unità immobiliare;
  - piccole opere murarie come la creazione di nicchie o di muretti all'interno della stessa unità immobiliare nonché di inserimento e

- spostamento di pareti mobili, nel rispetto dei rapporti di superficie e di aeroilluminazione prescritti;
- spostamento o realizzazione di arredi fissi nel rispetto dei rapporti di cui sopra.
- 
- IMPIANTI ED APPARECCHI IGIENICO-SANITARI – Opere di riparazione e di sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e riparazioni dell'impianto.
- 
- IMPIANTI TECNOLOGICI E RELATIVE STRUTTURE E VOLUMI TECNICI – Opere necessarie a mantenere in efficienza e ad adeguare gli impianti tecnologici esistenti alle normali esigenze di esercizio.
- 
- ULTERIORI OPERE IN EDIFICI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI COMMERCIALI E AGRICOLI
- Opere di riparazione, di sostituzione e di adeguamento degli impianti e delle relative reti, tali interventi non comportino modifiche dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici, realizzazione di nuova superficie lorda di calpestio.
- Opere di modesta entità per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni.
- Opere di realizzazione di basamenti o di incastellature per il sostegno o per l'installazione di apparecchi all'aperto, di modesta entità, per il miglioramento degli impianti esterni, purché non comportino la realizzazione di nuova superficie lorda

Per quanto attiene a tutte le problematiche di carattere tecnico relative alle strutture ed agli impianti avuti in concessione, il concessionario dovrà rivolgersi all'Ufficio Tecnico Comunale – U.O. Manutenzioni

Qualora, da sopralluoghi e controlli effettuati da parte dell'Amministrazione Comunale emergano situazioni imputabili ad incuria o inadempienze di quest'ultimi che potrebbero pregiudicare la funzionalità immediata o futuro dell'impianto sportivo, il Comune potrà adottare tutti i conseguenti provvedimenti, incluso l'effettuazione di interventi urgenti di riparazione o ripristino, addebitando il relativo costo alla Società.

Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico della Concessionaria anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria agli artt. 1576-1609 del Codice Civile.

Tutte le opere e gli interventi sugli impianti e sulle sue pertinenze devono essere preventivamente autorizzati dal Comune ed essere eseguiti secondo le istruzioni e sotto il controllo di Tecnici Comunali.

## **Art. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE**

Sono a carico del Comune di Montopoli in Val d'Arno, nei limiti delle risorse previste annualmente in bilancio, gli oneri di manutenzione straordinaria; tali spese dovranno essere programmate in modo da essere inserite nei piani annuali di intervento dell'Ente, come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale di Appalto art. 9;

I competenti uffici comunali effettueranno, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta ritenuto necessario, sopralluoghi e controlli sull'impianto sportivo allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dalla Società e, più in generale, lo stato di efficienza generale delle strutture, segnalando eventuali inadempienze dei gestori. Qualora, dai predetti sopralluoghi e controlli emergano situazioni imputabili ad incuria o inadempienze di quest'ultimi che potrebbero pregiudicare la funzionalità immediata o futuro dell'impianto sportivo, il Comune potrà adottare tutti i conseguenti provvedimenti, incluso l'effettuazione di interventi urgenti di riparazione o ripristino, addebitando il relativo costo alla Società.

#### **Art. 7 – RESPONSABILE DELL'IMPIANTO**

Contestualmente alla firma della presente convenzione o in sede di variazioni successive, la Società comunicherà all'Ufficio Sport e all'Ufficio Lavori Pubblici del Comune il nominativo del proprio dirigente individuato quale "responsabile dell'impianto" e che come tale costituirà il referente per tutti i rapporti fra Comune e Società in ordine all'attuazione di quanto previsto nel presente atto. Chiunque causi con la propria condotta dolosa, colposa od anche semplicemente omissiva, danni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature della struttura sportiva è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa riparazione. Sarà compito del "responsabile

dell'impianto" informare costantemente gli organi del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, degli eventuali danneggiamenti causati da terzi, dei provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la rifusione del danno, degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

#### **Art. 8 - TARIFFE E CONTRIBUTI A RIPIANO COSTI**

Nulla è dovuto da parte del Comune all'Associazione Sportiva per l'eventuale ripiano dei costi di gestione dell'impianto. L'associazione dovrà versare al Comune la somma annua di €. \_\_\_\_\_ Iva Inclusa, a titolo di corrispettivo per l'uso degli impianti.

Le tariffe per l'uso dell'impianto saranno fissate dall'Amministrazione Comunale e potranno essere variate dalla stessa su proposta del soggetto gestore previa giustificata motivazione della variazione richiesta.

Il Concessionario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Saranno di esclusiva competenza del soggetto gestore i proventi che questa introiterà per la gestione dell'impianto come meglio dettagliate nell'art. 6 del Capitolato speciale di Appalto. Rimane di esclusiva responsabilità del soggetto gestore il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi, ivi compreso il pagamento del tributo comunale sulla pubblicità.

Il Comune conserva la piena ed illimitata disponibilità dell'impianto e potrà disporne per altre attività o manifestazioni dandone, tuttavia, preventiva comunicazione all'associazione interessata.

#### **Art. 9 - MEZZI IN DOTAZIONE ALL'IMPIANTO**

Il concessionario potrà utilizzare i mezzi, gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale occorrenti per la manutenzione ordinaria ed il funzionamento

dell'impianto e già in dotazione allo stesso.

Restano comunque a carico del concessionario le spese occorrenti per il funzionamento, la manutenzione ordinaria, i consumi e gli oneri assicurativi degli stessi mezzi e strutture.

Il Concessionario si impegna a custodire i mezzi e le strutture in oggetto con la diligenza del buon padre di famiglia.

Prima dell'inizio della gestione sarà provveduto ad effettuare, in contraddittorio con il concessionario, un verbale di consistenza dei mezzi e delle strutture affidate al concessionario.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale alla Società possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti. Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno concordate con l'Ufficio Lavori Pubblici.

#### **Art. 10 - MODALITA' DI GESTIONE**

L'Associazione Sportiva utilizzerà gratuitamente l'impianto per le attività da Lei direttamente organizzate ed incasserà i proventi dell'uso da parte di altri utenti e delle manifestazioni o gare a pagamento, attraverso appositi bollettari.

Al momento della consegna dell'impianto sarà redatto un verbale in contraddittorio tra Ufficio Lavori Pubblici del Comune e Società nel quale si precisano le condizioni dell'immobile, il tutto corredato di opportuna documentazione fotografica.

Il Concessionario permetterà ed agevolerà le visite periodiche che tecnici, funzionari od incaricati del Comune riterranno di effettuare. L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari; tali decisioni non potranno mai essere unilaterali e dovranno essere formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Il Concessionario deve tenere libri contabili aggiornati e consentire in ogni momento la visione e il controllo da parte dell'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 11 - SUBCONVENZIONE**

Il Concessionario non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della convenzione in oggetto senza apposita formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il subentro nella concessione è previsto all'esito della comprova del possesso dei requisiti di legge previsti per il settore e per la struttura di contratto. Al subentrante saranno trasferite le eventuali autorizzazioni rilasciate a favore del concessionario.

#### **Art. 12 – MIGLIORIE**

Il concessionario dovrà, anche nei tempi dichiarati nel piano finanziario relativo alle migliorie presentate in sede di gara, adempiere agli impegni assunti. A tal fine l'Ufficio Lavori Pubblici avrà il compito di controllare l'adempimento della convenzione in relazione alle offerte migliorative presentate dal soggetto aggiudicatario.

Ulteriori migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle attività sportive nell'impianto affidato in concessione sono dettagliati nel Capitolato speciale di Appalto art. 10.

#### **Art. 13 - PUBBLICITA' COMMERCIALE**

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto in oggetto della convenzione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le leggi vigenti; l'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione; il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze

amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico del concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge.

Il concessionario, su richiesta delle Società assegnatarie, effettuerà la pubblicità. Il concessionario e le Società interessate rispondono in solido per l'assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi.

Per la pubblicità da realizzarsi all'interno della Palestra di Montopoli V/Arno la stessa deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.

#### **Art. 14 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI**

Ai sensi del C.C. e della normativa vigente, il concessionario sarà ritenuto responsabile per danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente capitolato.

In relazione a quanto sopra, il Concessionario, per la concessione di ogni campo sportivo, dovrà stipulare, o dimostrare di possedere, un'apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile per i rischi in argomento con un massimale minimo di € 1.500.000,00 per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO), mentre per la concessione della palestra comunale di Montopoli V/Arno dovrà stipulare, o dimostrare di possedere, un'apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile per i rischi in argomento con un massimale minimo di € 750.000,00 per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO).

Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

1. danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;

2. danni ai locali e alle cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;

3. danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio affidato, ed una fotocopia dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti dell'Ente appaltante prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare.

Nel caso di durata pluriennale del servizio, il concessionario si impegna inoltre a fornire per tempo all'Ente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza.

Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente appaltante e degli utenti del servizio, e pertanto si ribadisce che:

- l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dal contratto di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di eventuali sottolimiti di indennizzo per talune tipologie di danni) non esonererà in alcun modo il concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati;
- le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati;
- l'Ente appaltante verrà quindi sempre tenuto indenne per eventuali danni imputabili al concessionario e non coperti dalla sua polizza assicurativa.

Tali polizze saranno consegnate al momento della stipula del contratto con relativa quietanza di pagamento. La mancata produzione delle polizze assicurative comporterà la revoca dell'affidamento dell'impianto.

#### **Art. 15 - INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO**

In caso di inadempimento a quanto disposto anche ad una sola delle condizioni del presente atto e di quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, il Comune di Montopoli in Val d'Arno potrà dichiarare la decadenza del Concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di risarcimento danni.

Qualora il Concessionario intenda recedere alla presente convenzione prima della scadenza, deve dare preavviso di tre mesi.

In caso di inosservanza da parte della Società di quanto disciplinato con la presente convenzione e dal Capitolato Speciale di Appalto, ed in particolare di quanto previsto in ordine alla presentazione della quietanza di pagamento annuale delle polizze assicurative, alla fruizione sociale dell'impianto, alle tariffe da addebitare a terzi, alle attività che possono essere svolte nella struttura ed agli obblighi di gestione e manutenzione ordinaria, il Comune inoltrerà, a mezzo raccomandata a/r, una motivata diffida, in cui siano esplicitati i fatti ed i comportamenti oggetto di contestazione e sia indicato il termine entro cui la Società dovrà fornire risposta scritta alla diffida. Qualora, dopo la seconda diffida, dovesse permanere, in ordine agli stessi fatti o comportamenti contestati, un atteggiamento omissivo o negligente della Società, il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare la presente convenzione.

#### **Art. 16 – ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE;**

Il Comune può disporre in qualsiasi momento e per proprie motivate esigenze

d'istituto, con particolare riferimento alla legge 24/02/1992 n° 225 e ss.mm.ii. in materia di protezione civile, disporre l'utilizzo degli impianti fuori dal regime della presente convenzione, per finalità diverse da quelle istitutive.

Con successivi provvedimenti amministrativi il Comune regolerà gli eventuali rapporti economici conseguenti.

#### **Art. 17 - NORME DI SICUREZZA**

Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione il concessionario assume la qualità di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il concessionario, inoltre, è tenuto ad assicurare il rispetto degli obblighi previdenziali e assicurativi, nonché a rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore, concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli infortuni. Gli adempimenti ad opera del Concessionario relativi alla sicurezza sono meglio dettagliati nell'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto.

#### **Art. 18 - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI BAR-RISTORO**

**(Articolo riferito alla convenzione dedicata ai campi sportivi)**

Il Gestore è autorizzato a gestire i servizi di bar-ristoro, all'interno dell'impianto, con l'osservanza delle norme di legge vigenti in materia.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere intestate al legale rappresentante della Associazione Gestore, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività degli impianti oggetto della presente convenzione.

I ricavi sono di esclusiva pertinenza del Gestore e devono essere riportati nel rendiconto di cui al precedente articolo 5.

Sono a carico del Gestore tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

#### **Art. 19 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

Si dà atto che quanto espressamente non riportato nella presente convenzione è disciplinato nel Capitolato Speciale di Appalto che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione stessa, anche se non materialmente allegato al presente atto.

Il rapporto fra il Comune di Montopoli V.A. e il Concessionario si configura come atto di convenzione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge n. 19 del 27/1/63 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale;

il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni;

per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la materia dell'atto;

il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente convenzione;

le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere;

la società dichiara di conoscere ed approvare tutte le norme comunali in materia di impianti sportivi;

le spese inerenti al presente atto sono a carico del Concessionario;

per quanto non espressamente previsto le parti rinviano alle vigenti norme del codice civile.

Il presente atto di scrittura privata, non autenticata sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 3 Parte Seconda – Tariffe del D.P.R. n. 131/86.

p. IL COMUNE DI MONTOPOLI V.A.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Dott. Valori Michele \_\_\_\_\_

p. L'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_

Il Presidente

\_\_\_\_\_

Per espressa accettazione ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del codice civile  
delle clausole di cui agli artt. 12 e 13

p. IL COMUNE DI MONTOPOLI V.A.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Dott. Valori Michele \_\_\_\_\_

p. L'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_

Il Presidente

\_\_\_\_\_